


Deliberazione n° 91
in data 28/12/2018



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SETTORE TECNICO ED EDILIZIA - PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019.

L'anno 2018, addì **ventotto** del mese dicembre di alle ore **16.30** nella Residenza Municipale

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Trombin Elisa Sindaco	X	
2	Folli Annio Assessore Effettivo	X	
3	Milani Renato Assessore Effettivo	X	
4	Mancinelli Enrico Assessore Effettivo	X	
5	Tumiati Lisa Assessore Effettivo	X	
		5	0

Assiste alla seduta il Sig. Mecca Virgilio Segretario del Comune.

La Sig.ra Trombin Elisa nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SETTORE TECNICO ED EDILIZIA - PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata in tre aree: amministrativa, contabile e tecnica;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 24/10/2018 è stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del d.to Lgs. N.267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 07/08/2018 è stata approvata una riorganizzazione del personale e assegnazione delle funzioni del nuovo assetto organizzativo;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 05/04/2018 è stata approvata l'autorizzazione al comando presso il Comune di Finale Emilia del dipendente Arch. Francesco Alberti – responsabile del settore tecnico LL.PP, fino al 30/06/2018;
- che con l'atto sopra citato è stata autorizzata la mobilità fra enti del dipendente Arch. Francesco Alberti – Responsabile del settore tecnico LL.PP. al Comune di Finale Emilia e contestualmente si stabiliva il comando presso il Comune di Jolanda di Savoia per n.6 ore settimanali dal 01/07/2018;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 225 del 11.12.2018 il Comune di Finale Emilia ha sciolto la convenzione con cui era stato concesso il comando dell'Arc, Francesco Alberti presso il Comune di Jolanda di Savoia in anticipo rispetto alla naturale scadenza a far data dal 6.12.2018 (ultimo giorno di comando il 5.12.2018);
- che con delibera della Giunta Comunale n. 77 del 14.12.2018 il Comune di Jolanda di Savoia ha provveduto a sua volta a sciogliere la convenzione tra i due Comuni a far data dal giorno di assunzione della delibera;
- che alla data attuale pertanto il posto di Responsabile dell'area Tecnica LL.PP. e Urbanistica SUAP risulta essere vacante e le pratiche ed i procedimenti pertinenti l'area rimangono inevase dal momento che non c'è nella pianta organica del Comune alcun soggetto a cui possa essere affidato tale incarico;
- che nel periodo in cui il Comune di Jolanda di Savoia ha avuto in comando dal Comune di Finale Emilia il dipendente Arch. Francesco Alberti, per l'esiguo numero di ore dallo stesso prestate (sei ore) presso il Comune di Jolanda di Savoia non si è stati in grado di avere una gestione buona dell'area tecnica, in quanto per la molteplicità delle attività da porre in essere (pratiche urbanistiche/attività di edilizia residenziale/suap/lavori pubblici di ordinaria e straordinaria manutenzione/rapporti con l'utenza privata, con gli enti sovraordinati Stato Regione e ex Province/partecipazioni a bandi comunitari, statali e regionali per accedere a finanziamenti gratuiti o con piccole partecipazioni comunali/redazioni di progetti e bandi di gara/predisposizione di piani lavori ordinari e straordinari/ ecc.) e la normativa che prescrive tutta una serie di adempimenti obbligatori per legge, la gestione dell'area tecnica si è svolta con continui interventi a tampone che non hanno permesso una gestione puntuale delle cose;
- il Comune di Jolanda di Savoia ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo considerevole in termini economici ed occupazionali che richiedono e richiederanno

- una solerte ed immediata risposta da parti degli uffici comunali in termini di evasioni di pratiche, in particolare del settore tecnico alle richieste formulate dalle aziende che si sono insediate sul territorio e che sono in procinto di insediarsi;
- che memori di quanto successo si ritiene opportuno aumentare il numero di ore in cui avere a disposizione del personale tecnico in grado di gestire sia le ordinarie che le straordinarie attività comunali dell'area tecnica, per cui la Giunta Comunale ha espresso l'auspicio di avere, naturalmente entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, del personale per l'area tecnica per almeno 16/18 ore settimanali in modo da poter garantire un servizio minimale ma decoroso;
 - che interpellati gli Enti Locali vicini da cui poter avere la disponibilità di personale per l'area tecnica si è subito evidenziata la problematica che nessuna delle persone disponibili aveva le necessarie competenze sia in materia urbanistica/suap che lavori pubblici, per cui si è reso necessario spezzare l'incarico su due distinte ed autonome figure;
 - che è intenzione di questa Amministrazione provvedere immediatamente alla individuazione delle due figure professionali che svolgano la propria attività lavorativa presso il settore tecnico per un massimo di n.18 ore settimanali complessive con competenze in materia tecnica idonee ad espletare le mansioni esercitate dall'Arch. Francesco Alberti, che ha cessato il comando, nell'ambito dell'area tecnica;
 - che l'aumento del numero di ore necessarie per garantire un buon funzionamento dell'area tecnica avrà un impatto finanziario molto ridotto sull'Ente, dal momento che si andrà a sostituire un responsabile dell'area tecnica che era inquadrato in cat. D3 con due distinti responsabili che seppur in possesso di Laurea sono inquadrati presso i rispettivi Enti in cat. C1;
 - che si rende necessario assicurare il regolare ed adeguato funzionamento del servizio onde garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
 - che non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area tecnica, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico, in quanto l'attuale organico dell'ente è costituito complessivamente da soli 9 dipendenti con uno solo di essi di cat.D assegnato al settore amministrativo e risorse finanziarie limitate, nonché i vincoli e le sanzioni imposte dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, così come richiamate nella deliberazione n.63/2018;
 - che si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;

- l’art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”;
- l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall’Amministrazione comunale di appartenenza”.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*:
- “l’art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l’amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il discrimen sussistente tra lo “scavalco d’eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...”;
- l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che “il concetto di spesa sostenuta nell’anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Jolanda di Savoia, con nota prot. 6958 del 16/10/2018, chiedeva all’Amministrazione Comunale di Codigoro l’autorizzazione all’utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Occhi Mirko, assunto presso il Comune di Codigoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di “Istruttore tecnico, categoria C”;
- con successiva nota di cui al prot. 6974 del 16/10/2018 il Comune di Codigoro comunicava la disponibilità ad autorizzare il dipendente Occhi Mirko a prestare servizio presso il Comune di Jolanda di Savoia, oltre l’ordinario orario di lavoro;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per un massimo di n. 10 ore a settimana presso l’ente richiedente;
- il Comune di Jolanda di Savoia, con nota prot. 8628 del 17.12.2018, chiedeva all’Amministrazione Comunale di Codigoro l’autorizzazione all’utilizzazione ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Zannicolò Luca, assunto presso il Comune di Codigoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato in qualità di “Istruttore tecnico, categoria C”;
- con successiva nota di cui al prot. 24562 del 21.12.2018 il Comune di Codigoro comunicava la disponibilità ad autorizzare il dipendente Zannicolò Luca a prestare servizio presso il Comune di Jolanda di Savoia, oltre l’ordinario orario di lavoro;
- il dipendente manifestava in proposito, per le vie brevi, la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività per un massimo di n. 6 ore a settimana presso l’ente richiedente;

DATO Atto che il Comune di Jolanda di Savoia rispetta il limite di spesa di cui al comma 557 rideterminato sulla base della media del triennio 2011-2013 a seguito di recesso dell’ente dall’Unione Terre e Fiumi, come da allegati A e B

DATO atto che il Dott. Tonino Tiengo esaminati i prospetti di cui sopra nonché il Piano di Riequilibrio Pluriennale ha accertato la possibilità di effettuare l’assunzione dell’Ing. Mirko Occhi, il quale svolgerà il proprio operato presso il Comune di Jolanda nel limite di 10 ore settimanali, e tale assunzione non porterà alcun pregiudizio ai limiti di spesa del personale previsti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale, essendo stata già prevista nel Piano sia nel 2018 su cui influirà per un giorno per l’importo di €. 90,57 (comprensivo di contributi e tasse) che sul 2019 su cui influirà per €. 8.695,31 (comprensivo di contributi e tasse) ;

DATO atto che il Dott. Tonino Tiengo esaminati i prospetti di cui sopra nonché il Piano di Riequilibrio Pluriennale ha accertato la possibilità di effettuare l’assunzione anche del geometra Luca Zannicolò, il quale svolgerà il proprio operato presso il Comune di Jolanda nel limite di 6 ore settimanali, e tale assunzione non porterà alcun pregiudizio ai limiti di spesa del personale previsti nel Piano di Riequilibrio Pluriennale, essendo stata già prevista nel Piano su cui influirà per un giorno per l’importo di €. 53,95 (comprensivo di contributi e tasse) che sul 2019 su cui influirà per €. 5.178,86 (comprensivo di contributi e tasse);

PRESO ATTO che la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. “scavalco d’eccedenza” consentirebbe all’ente la realizzazione delle esigenze ut supra descritte, in primis

l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico dell' impiegato succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005);
- il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000;

Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1 - Di convalidare la richiesta, effettuata dal Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia, per l'impiego del dipendente a tempo pieno del Comune di Codigoro – Occhi Mirko, per il periodo 31/12/2018 – 31/12/2019 per un massimo di n.10 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Tecnico.

2 - Di convalidare la richiesta, effettuata dal Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia, per l'impiego del dipendente a tempo pieno del Comune di Codigoro – Luca Zannicolò, per il periodo 31/12/2018 – 31/12/2019 per un massimo di n.6 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento del Settore Tecnico.

3 - Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Codigoro, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa.

4. Di dare atto che:

- l'utilizzo delle prestazioni lavorative dei dipendenti saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo dei dipendenti sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.

5. Di dare atto che il Comune di Jolanda di Savoia rispetta il limite di spesa di cui al comma 557 rideterminato sulla base della media del triennio 2011-2013 a seguito di recesso dell'ente dall'Unione Terre e Fiumi, come da allegati A e B;

6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa a procedere con tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, tenuto conto che la spesa complessiva del presente atto, trova adeguata copertura nel bilancio di previsione 2018/2020, sia per la quota di competenza 2018 che per la quota di competenza 2019, come precisamente specificato nelle premesse di questo atto;

7. Di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.49 comma 1 del T.U.E.L. D.LGS 267/2000)

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SETTORE TECNICO ED EDILIZIA – PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Francesco Montemurro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art.49 comma 1 del T.U.E.L. D.LGS 267/2000)

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICHI EX ART. 1, COMMA 557, L. 311 DEL 2004 - SETTORE TECNICO ED EDILIZIA - PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario esprime **parere favorevole**.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Dott. Tonino Tiengo

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 D. Lgs 18/8/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile di Segreteria su conforme dichiarazione del messo che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e che contestualmente alla pubblicazione viene data notizia ai Capigruppo Consiliari

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)